

ANCE | MARCHE



ANCE Macerata

MODELLO TIPO DI CONTRATTO DI APPALTO

RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2016

in attuazione e nel rispetto del Parere Giuridico CGRTS-0024512-P-10/10/2022,
firmato dal Consigliere Giuridico Prof. Avv. Pierluigi Mantini
e pubblicato dal Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini

Novembre 2022



INTRODUZIONE

Nel 2017 viene pubblicata l'ordinanza Commissariale n. 19/2017, che introduce per la prima volta uno schema di contratto di appalto e stabilisce che, ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, il Committente privato (ammesso al contributo) si avvale del predetto contratto di appalto tipo. L'ordinanza evidenzia altresì che il contratto di appalto debba contenere obbligatoriamente determinate clausole (tracciabilità dei flussi finanziari; rispetto dei limiti e delle modalità di utilizzo del subappalto; iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori; possesso di idonea qualificazione; importo dei lavori oggetto dell'affidamento).

Con l'ordinanza 28/2017 lo schema di contratto subisce qualche lieve modifica.

E' opportuno evidenziare che tale schema di contratto di appalto, seppur idoneo a costituire uno "strumento di riferimento" per Committenti ed Imprese esecutrici, aderisce solo in parte al contesto normativo, economico e finanziario – profondamente mutato dal 2017 ad oggi.

Per le motivazioni appena sopra citate, il 12 luglio 2022 ANCE MARCHE chiede - ed ottiene dalla Struttura Commissariale - il parere giuridico avente ad oggetto: "parziale derogabilità delle clausole negoziali di cui al contratto tipo di appalto" (prot. CGRTS-0024512-P-10/10/2022).

Il parere rilasciato conferma che nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del Codice dei Contratti Pubblici ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo IV), del Testo Unico dell'Edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema di concessione del contributo, obblighi soggettivi, requisiti SOA, e, in qualche misura, per i subappalti.

Aggiunge inoltre il parere che – come noto – l'art. 6, comma 12 del Decreto Sisma stabilisce che: "Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016". Su tali basi la Cassazione (v. Cass. Civ. Sez. Unite, ord. 31.10.2019, n. 28213) ha conseguentemente escluso che di tali appalti debba conoscere il Giudice Amministrativo ("...da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest'ultima che il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa").

Conclude infine il Parere Giuridico: "Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti della compatibilità con l'impianto generale, che non potrà essere alterato nel suo assetto complessivo".

A seguito di tale chiarimento, gli uffici dell'Ance elaborano un nuovo MODELLO TIPO DI CONTRATTO DI APPALTO (RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2016).

Il nuovo contratto di appalto tipo viene redatto in attuazione e nel rispetto delle premesse sopra enunciate, vale a dire ed in sintesi: da un lato l'esigenza di strutturare un modello contrattuale più aderente al mutato contesto normativo, economico e finanziario; dall'altro la necessità di rispettare le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario tramite il Parere sottoscritto dall'Avv. Prof. Mantini, Suo Consulente Giuridico.

IL PRESIDENTE DI ANCE MARCHE

STEFANO VIOLONI

IL PRESIDENTE DI ANCE MACERATA E VICE PRESIDENTE DI ANCE MARCHE CON DELEGA ALLA RICOSTRUZIONE

CARLO RESPARAMBIA

Ringraziamenti

Si ringraziano per la collaborazione esterna:

- * il Prof. Francesco Rizzo - Ordinario di diritto privato Giurisprudenza – Unicam.*
- * il Dott. Daniele Basile - Dottore Commercialista e Revisore Legale, Specialista per le agevolazioni fiscali sugli interventi in edilizia.*

Disclaimer

LO SCHEMA DI CONTRATTO È STATO ELABORATO DA ANCE MACERATA E ANCE MARCHE TENUTO CONTO DELLA DISCIPLINA VIGENTE ALLA DATA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ED È DESTINATO AI FINI DI UN ESCLUSIVO UTILIZZO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSOCIATE CHE POTRANNO LIBERAMENTE AVVALERSENE APPORTANDO, CON IL SUPPORTO DEI PROPRI LEGALI DI RIFERIMENTO, OGNI PIÙ OPPORTUNA MODIFICA E INTEGRAZIONE.

IN NESSUN CASO ANCE MACERATA E ANCE MARCHE POTRANNO ESSERE RITENUTE RESPONSABILI DI UN UTILIZZO IMPROPRIO NÉ, IN GENERALE, DI OGNI CONTROVERSIA CHE DOVESSE DERIVARNE DALL'USO.

GLI UTILIZZATORI SI IMPEGNANO A LORO VOLTA A NON DIFFONDERE IN MODO INADEGUATO I CONTENUTI DEL DOCUMENTO E A PROTEGGERLO NELLE FORME IDONEE IN CASO DI PUBBLICAZIONE SU INTERNET.

MODELLO TIPO DI CONTRATTO DI APPALTO

(RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA 2016)

Tra

.....
..... di seguito
definito Committente

e

.....
..... di seguito
definito Appaltatore o Impresa Appaltatrice

Premesso che

- L'immobile¹ ad usosito in Comune di frazione di Via n. censito al catasto fabbricati del Comune di al Foglio mappale sub. di proprietà di è stato dichiarato inagibile da scheda AeDes e/o con Ordinanza Sindacale n. del emessa dal Comune di
- In data è stato dato incarico al professionistaiscritto all'albo degli di con il numero e che risulta iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 della Legge 15.12.2016 n. 229 con contratto per lo svolgimento di prestazioni d'opera in favore di committenti privati per la ricostruzione post sisma come da schema allegato all'Ordinanza n. 108 del 10.10.2020.

¹ In caso di aggregati edilizi con progetto unitario andranno inseriti in ogni caso i riferimenti di ogni fabbricato distintamente accatastato.

- Lo stesso professionista ha redatto in data il progetto dell'intervento di riparazione e rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione dell'edificio.
- Per la quota eccedente il contributo per la ricostruzione è possibile usufruire degli incentivi fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%) e s.m.i., nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, in attuazione dell'art. 6 dell'ordinanza n. 111/2020.
- L'Appaltatore dichiara:
 - di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d'arte;
 - per lavori di importo superiore a 258.000 euro, ai sensi dell'art. 9, Ordinanza 118/2021 come quantificati dall'art. 9, Ordinanza 118/2021 e successive modifiche e/o chiarimenti, di essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);
 - di essere iscritto nell'apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229; in caso di cancellazione dell'Appaltatore dall'Anagrafe antimafia il presente contratto si risolve in modo automatico come previsto dall'art. 30, comma 11, d.l. 189/2016;
 - di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 secondo comma del codice civile, la clausola di tracciabilità finanziaria secondo la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 dell'eventuale

inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

si conviene quanto segue

ART. 1 – OGGETTO E GARANZIE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Committente affida all'Appaltatore che accetta l'esecuzione dei lavori descritti nel progetto approvato dagli uffici competenti, allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati:
 -
 -
 -
 -
3. Il Committente dichiara e garantisce di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell'intervento, delle aree su cui esso insiste e di disporre di tutte le autorizzazioni, istanze, pareri, nulla osta, titoli abilitativi edilizi e comunque denominati necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, per eseguire i lavori di cui al presente contratto e in ogni caso che nulla osta (dal punto di vista di fatto e di legge) all'avvio dei lavori qui previsto. Il Committente dichiara di mettere il bene a disposizione dell'Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l'immobile oggetto di intervento è costituito (BREVE DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E DELL'INTERVENTO PREVISTO)
.....
.....
.....
4. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnico, amministrativa ed economica allegata al

presente contratto, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO

1. L’appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalla documentazione tecnico, amministrativa ed economica qui di seguito indicata, che è stata esaminata e accettata dalle parti:
 - a. il computo metrico estimativo dei lavori così come modificato a seguito dell’offerta presentata dall’ Appaltatore redatto sulla base dei prezzi ammessi dalla normativa vigente. Nel seguito **Computo Metrico**.
 - b. l’elenco dei prezzi unitari risultante dall’offerta di cui al precedente punto a);
 - c. gli elaborati tecnici esecutivi, architettonici, strutturali e impiantistici;
 - d. il cronoprogramma dei lavori;
 - e. il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori;
 - f. il Capitolato Speciale d’Appalto;
 - g. la dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
 - h. la dichiarazione della disponibilità ad eseguire, alle stesse condizioni economiche e con gli stessi prezzi elementari, i lavori eventualmente richiesti nei provvedimenti autorizzativi dalle amministrazioni competenti, anche se di importo inferiore rispetto a quello stabilito nel presente contratto.

ART. 3 – FORMA DELL’AFFIDAMENTO

1. L’appalto si intende affidato ed accettato a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari offerto in sede di individuazione dell’impresa appaltatrice.

ART. 4 – CESSIONE

1. È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto. E' ammessa la cessione del credito. Resta intesa l'applicazione dell'art. 30, comma 4 d.l. 189/2016 (eventuali operazioni di cessione di azienda, o di ramo di azienda, o altra operazione atta a conseguire il trasferimento del presente contratto a soggetto diverso dall'Appaltatore non avranno effetto nei confronti del presente contratto che rimarrà in vigore tra Appaltatore e Committente).

Art. 5 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII), iscritte all' Anagrafe di cui all'art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
2. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:
 - a. sia iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
 - b. possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciata a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.
3. L'affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c., in coerenza con i commi precedenti del presente articolo ed in attuazione di quanto previsto nell'art. 31, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 il Committente autorizza sin d'ora il subappalto, nei limiti consentiti dal comma 1 del presente articolo, delle seguenti lavorazioni:
- dell'importo di euro per i lavori di
 - dell'importo di euro per i lavori di
 - dell'importo di euro per i lavori di
 - dell'importo di euro per i lavori di
5. L'appaltatore si riserva sin d'ora di trasmettere l'addendum al presente contratto di appalto – prima dell'inizio delle lavorazioni – contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6 del Decreto Legge n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016.
6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l'autorizzazione al subappalto è condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 9 del presente articolo nonché della clausola sulla tracciabilità finanziaria da approvare ex art. 1341 c.c. nel rispetto delle disposizioni del d.l. 189/2016 (in particolare dell'art. 30 comma 13 e 31 comma 1), restando inteso che in ciascun contratto di subappalto deve essere sempre e comunque inserita a pena di nullità una clausola di risoluzione automatica del relativo contratto in caso di cancellazione dall'Anagrafe dell'operatore economico che conclude il subcontratto come anche previsto dal comma 10 che segue.
8. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario

straordinario emesse ai sensi dell'art. 2 della stessa legge.

9. L'inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
10. L'appaltatore si impegna ad inserire (a pena della loro nullità) nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa (in mancanza della quale il subcontratto sarà nullo ai sensi dell'art. 31 comma 5 d.l. 189/2016), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, se il subcontraente non risulti iscritto all'Anagrafe e/o qualora la Struttura di Missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 abbia emesso nei confronti di quest'ultima:
 - a. un provvedimento di diniego di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016;
 - b. ovvero un provvedimento di cancellazione dalla predetta Anagrafe;
 - c. ovvero una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
11. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all'All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
12. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile, attestante l'impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
13. Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni

previste dall'articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell'ordinanza commissariale n. 8/2016, dall'articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell'ordinanza commissariale n. 13/2016 e dall'articolo 14 comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, attestanti l'avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell'importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti. Resta che per le modalità di pagamento deve essere inserita nei contratti con subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola sulla tracciabilità dei pagamenti secondo le previsioni di cui all'art. 30 comma 13 e all'art. 31 comma 1 d.l. 189/2016.

14. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 12 e 13 costituiscono presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.
15. Qualora emerga che l'Appaltatore non abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all'erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.
16. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 14, il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ne risponderà ai sensi e per gli effetti dell'art. 483 c.p.

ART. 6 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore a cui sono affidati i lavori di
(rafforzamento locale, miglioramento e/o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione)
dichiara di possedere l'attestazione SOA² (per importo di lavori superiore a 258.000 euro), corrispondente a quella necessaria per l'esecuzione dei predetti lavori. L'Appaltatore attesta altresì di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di

² Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 Ordinanza n. 118/2021.

impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio, per tutte le Imprese partecipanti, nel caso di ATI.

2. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
3. L'Appaltatore si impegna ad:
 - astenersi dall'accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all'accurata pulizia delle zone d'intervento, inclusi l'asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all'Appaltatore);
 - provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente proprietario della strada.
4. L'Appaltatore si impegna altresì:
 - a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 81/08 e smi;
 - a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
 - a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
 - a provvedere ad ogni onere per collaudi e prove sia in corso d'opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
 - a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;

- a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e secondo le previsioni dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 31, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.
6. L'Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi di tracciamento finanziario come anche previsti all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinerà:
- la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il privato beneficiario e la ditta che ha eseguito l'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a.;
 - la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la revoca è disposta in misura corrispondente all'importo della transazione;
 - la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il risarcimento del danno, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.
7. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. L'Appaltatore si impegna:
- a sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe antimafia di cui al medesimo articolo 30 della legge 229/2016, ovvero di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

- ad informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori, di avere ricevuto, da parte della Prefettura, comunicazione di cancellazione dal predetto elenco, o di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

ART. 7 - PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori; l'Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose.
2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori. Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.
3. L'Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
 - a. tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza, di cui all'allegato A;

- b. il DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
 - c. la dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori, che attesta l'iscrizione all'Anagrafe antimafia;
 - d. la dichiarazione, rilasciata dall'imprenditore, "di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato", restando inteso che qualora si verificasse una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 14, d.l. 189/2016 il presente contratto si risolverà di diritto.
4. L'Appaltatore è tenuto all'integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi. L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell'edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti coi propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.

5. L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

I.N.P.S.:.....;

I.N.A.I.L.:.....;

CASSA EDILE:

R.C.T. / R.C.O n° Compagnia

Contratto Collettivo applicato:

ART. 8 – CORRISPETTIVO. VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'eventuale ribasso percentuale offerto in sede di individuazione dell'appaltatore ammonta a € (euro.....), IVA esclusa, di cui € costituiscono oneri per la sicurezza.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 4 che segue, l'importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei seguenti casi:
- a. a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento;
 - b. a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 verrà erogato con le modalità previste dai successivi Articoli tenuto conto che:
- a. il contributo di ricostruzione concesso dal Commissario alla ricostruzione di cui al decreto n. del è pari ad euro € (euro.....), oltre IVA lavori per € (euro.....) per un totale complessivo di € (euro.....). Nel seguito "**Contributo**".
 - b. i costi e comunque ogni spesa eccedente la somma di cui al Contributo sono pari ad euro € (euro.....), oltre IVA lavori per € (euro.....), così come determinato dal QTE fornito dal Progettista, per un totale complessivo di € (euro.....). Viene definito come "**Accollo**" ogni importo per lavori/opere previsti dal presente contratto eccedente la somma del Contributo che dovrà essere pagato dal Committente con risorse economico-finanziarie diverse dal Contributo.
4. In caso di variazione in più o in meno dei costi e/o di quanto altro necessario per l'acquisto e/o la posa in opera dei materiali e/o dei prodotti per l'esecuzione dei lavori, ciascuna delle Parti ha diritto all'aumento o alla diminuzione della parte di corrispettivo coincidente con l'Accollo. Il diritto all'aumento o alla diminuzione spetta in caso di variazione dipendente da qualsiasi causa che determini una variazione, in più o in meno, pari o superiore al X% (5 o importo superiore) di uno o più dei prezzi unitari del **Computo metrico**. La variazione rileva qualora

l'aumento o la diminuzione di uno o più dei prezzi unitari sarà attestata da dichiarazione del fornitore o risulterà dall'aggiornamento del Prezziario Unico Cratere e/o di quello Regionale. L'aumento o la diminuzione del corrispettivo opera di diritto e determinerà in modo automatico la modifica dell'importo del SAL immediatamente successivo al verificarsi della variazione. La variazione entro il X% (5 o importo superiore): (i) non determina aumenti o diminuzioni del corrispettivo come prevede l'art. 1664 c.c.; (ii) non verrà conteggiata ai fini della diminuzione/aumento del corrispettivo anche qualora ricorresse una variazione pari o superiore al 5%.

5. Per le voci di corrispettivo di cui al precedente comma 3 sarà assicurata una distinta contabilizzazione delle spese, evidenziando chiaramente quelle assistite dal contributo per la ricostruzione, quelle eccedenti ammesse alle agevolazioni fiscali di cui il Committente intende beneficiare e quelle eventualmente residue che restano comunque a carico del Committente stesso..

ART. 8-bis – SCONTO IN FATTURA E PAGAMENTO DIRETTO

1. L'impresa appaltatrice

(A) si impegna a ricevere,

OPPURE

(B) ha la facoltà di ricevere,

a titolo di corrispettivo parziale dei lavori in appalto e comunque in relazione all'Accollo, il credito di imposta di cui agli incentivi fiscali usufruibili dal Committente per l'intervento in questione e pari al % della spesa complessiva di cui al precedente art. 8, comma 3, lett b), con la modalità del c.d. contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera a) d.l. 34/2020 (di seguito questa modalità di pagamento verrà definita "**Sconto in fattura**").

SOLO IN CASO DI SCELTA DELLA SOLUZIONE B): L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Committente se intende ricevere il credito di imposta a titolo di corrispettivo parziale con la modalità dello Sconto in fattura entro n. XX prima dell'avvio dei lavori.

2. L'Accollo, o la quota di Accollo, di cui all'art. 8, comma 3, lett. b), comprensiva anche eventualmente degli aumenti di cui all'art. 8, comma 4, che per qualsiasi motivo, tra cui anche il raggiungimento dei massimali di spesa detraibili previsti dalla Legge, non verrà pagata con la modalità di pagamento di cui al comma 1 che precede (Sconto in fattura), sarà corrisposta direttamente dal Committente all'impresa Appaltatrice con propria erogazione diretta di somma (che allo stato si può stimare pari indicativamente, ma che potrebbe anche variare) di € (euro.....) sulla base di S.A.L. che l'Appaltatore emetterà: (i) per lavori relativi a opere ammesse a Contributo, in corrispondenza dei SAL per le opere ammesse a contributo con la c.d. contabilità separata; (ii) per lavori relativi opere non ammesse a contributo, mese per mese ovvero in proporzione all'entità dell'opera via via realizzata.
3. Il pagamento mediante credito di imposta con le modalità di cui al comma 1: (i) si intende accettato dall'Appaltatore solo in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la maturazione e dietro presentazione di tutta la documentazione all'uopo necessaria se valida e conforme alla legge; (ii) e comunque è soggetto al buon esito dello Sconto in fattura; per Buon esito si intende il pagamento all'Appaltatore da parte di banche o altri soggetti indicati dall'art. 121, comma 1, lett. a, d.l. 34/2020, della somma pari al 100% della fattura oggetto dello Sconto in fattura. La gestione del credito d'imposta viene regolata dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui il pagamento mediante le modalità di cui al comma 1 non possa essere effettuato per qualsivoglia motivo e in ogni caso in assenza del Buon esito dello Sconto in fattura, il Committente è obbligato a pagare totalmente la somma dell'Accollo con proprie risorse. In ogni caso, eventuali revoche, e/o mancata concessione, e/o mancato Buon esito e/o qualsiasi evento che impedisca all'Appaltatore di ottenere l'effettivo pagamento di quanto gli spetta attraverso le modalità di cui al comma 1 della somma pari al 100% di quella della fattura oggetto di Sconto in fattura, si considerano sempre imputabili al Committente che dovrà pagare la parte di corrispettivo coincidente con le somme che avrebbero dovuto esser pagate con le modalità di cui al comma 1 che precede e che si farà carico di tutte le conseguenze da ciò derivanti, ivi incluse quelle previste dall'art. 121, comma 1, d.l. 34/2020. La stessa regola opera anche qualora il pagamento ricevuto dall'Appaltatore per effetto dello Sconto in fattura dovesse essere, per qualsiasi motivo, revocato; anche in

questa ipotesi, il Committente dovrà pagare la somma pari allo Sconto in fattura revocato o comunque venuto meno per fatti sopravvenuti al precedente Buon esito.

4. Qualora a seguito dello Sconto in fattura accordato dall'Appaltatore ai sensi del comma 1 che precede e della successiva cessione del sottostante credito di imposta da parte dell'Appaltatore a banche o soggetti indicati dall'art. 121, comma 1, lett. a), d.l. 34/2020 all'Appaltatore venisse riconosciuto come corrispettivo di detta cessione una somma inferiore al 100% della somma oggetto della Sconto in fattura, l'Appaltatore ha diritto di chiedere in pagamento al Committente (che è tenuto a pagare) la somma pari alla differenza tra il 100% e la percentuale riconosciuta *(a titolo di esempio: se la banca pagasse come corrispettivo una somma pari al 97% del credito di imposta ceduto dall'Appaltatore alla banca, la somma pari al 3% non pagato dalla banca all'Appaltatore dovrà essere pagata dal Committente)*.

ART. 9 – SAL E PAGAMENTI

1. Per la parte di lavori coperta dal Contributo, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d'opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario; la relativa fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali. L'Appaltatore ha: (i) il diritto di chiedere il pagamento degli anticipi come previsti dalle Ordinanze del Commissario; (ii) il diritto di chiedere il pagamento del corrispettivo coperto da Contributo per S.A.L. secondo le previsioni delle Ordinanze del Commissario. In caso di anticipazioni del corrispettivo l'Appaltatore, se richiesto dalle Ordinanze, dovrà presentare polizza a garanzia, redatta su schema predisposto dal Commissario.
2. La quota di corrispettivo in Accollo a carico del beneficiario, di cui all'art. 8, comma 3 lett. b), è regolata come segue:
 - per la parte coperta dagli incentivi fiscali regolati dall'art. 8-bis che precede, questa verrà pagata con le modalità di pagamento previste dall'art. 8-bis che precede nel rispetto della normativa di riferimento;

- per la parte che dovrà essere pagata direttamente dal Committente, l'Appaltatore ha diritto di riceverla come segue: (i) per le opere ammesse a contributo solo in parte e di cui una quota di spesa è a carico del Committente in accollo (*c.d. CONTABILITÀ SEPARATA*), secondo quanto previsto Ordinanze; (ii) per le opere non ammesse a contributo il pagamento avverrà per specifici ed autonomi S.A.L. secondo (*scegliere una delle seguenti due opzioni*) criteri temporali o di realizzazione dell'opera come scelto dall'Appaltatore. Il pagamento degli importi relativi ai S.A.L. così emessi dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori.

ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

1. I lavori oggetto del presente contratto avranno una durata di giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori (scegliere tra opzione A e opzione B):

OPZIONE A:

prevista in attuazione delle ordinanze commissariali vigenti.

OPZIONE B:

prevista entro il (indicare il termine convenuto in accordo tra Committente e Appaltatore, purché nel rispetto dei termini massimi previsti dalle Ordinanze Commissariali).

Il predetto termine può essere prorogato per il tempo consentito dalle ordinanze.

2. Qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 6, comma 1, Ordinanza n. 126 del Commissario, il Committente è obbligato a far sì che il Direttore dei Lavori disponga la proroga del termine per 90 giorni; in tal caso, per dimostrare la variazione dei prezzi e/o la carenza dei materiali faranno fede le dichiarazioni dei relativi fornitori. Qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 6, comma 2, dell'Ordinanza n. 126 del Commissario, il Committente è obbligato a far presentare al Direttore dei Lavori la richiesta di sospensione motivata dei lavori. In ogni caso il Committente si obbliga direttamente ovvero si impegna a far sì che il Direttore dei Lavori faccia quanto necessario a ottenere le proroghe e/o le sospensioni dei termini previsti nelle Ordinanze del commissario qualora ne ricorrano le relative condizioni e ciò sulla base della richiesta avanzata dall'Appaltatore.

3. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all'Appaltatore disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
4. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al termine di inizio lavori di cui al primo comma.
5. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
6. Qualora per l'Appaltatore sia impossibile eseguire le proprie prestazioni in ragione: (i) di cause di forza maggiore, tra le quali per patto espresso si considerano rientrare l'irreperibilità oggettiva di materiali, attrezzature e manodopera necessari per l'esecuzione dell'opera e l'aumento del costo dei beni superiore al 10% rispetto al costo dedotto in progetto; (ii) di avverse condizioni metereologiche, il termine per l'ultimazione dell'opera è automaticamente sospeso per il periodo corrispondente all'evento che si sarà verificato; l'Appaltatore deve in ogni caso comunicare in modo tempestivo che non è possibile eseguire la sua prestazione e indicare la durata presunta della sospensione. Qualora i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha in modo automatico un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di maggiori danni derivanti dall'eccessiva durata della sospensione.
7. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori, previo accordo con l'Appaltatore, fisserà un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l'ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
8. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l'Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate.
9. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, il periodo di sospensione, certificato dal Direttore dei Lavori e disposto dall'Ufficio Speciale competente previa acquisizione, ove

necessario, del parere del Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

ART. 11 - POTERI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente.
2. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:
 - di verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
 - di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;
 - di provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera contenute comunque nell'ambito dell'importo ammesso a finanziamento.
3. Il Committente riconosce e accetta l'operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto. Il Committente riconosce altresì, nei limiti delle rispettive competenze, l'operato di eventuali altri professionisti dallo stesso nominati quali..... . Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell'Appaltatore solo successivamente alla comunicazione a quest'ultimo in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R. o in altra forma di pari pubblicità.
4. L'Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare gli ordini e le decisioni impartite dal Direttore dei Lavori in forma scritta, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
5. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
6. L'incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quello dell'Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest'ultimo.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere a
domiciliato in
2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.
3. Al Responsabile del Cantiere competono:
 - l'organizzazione e la disciplina del cantiere;
 - la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ART. 13 - RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l'esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate, sempre che le cause dell'intralcio non siano dovute agli effetti del sisma.
2. I ritardi provocati dall'esecuzione dei suddetti incombeni preliminari conferiscono all'Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.
3. In ogni caso l'Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi che questo ultimo non abbia rimosso ai sensi del comma 1 che precede.

ART. 14 – VARIANTI

1. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L'appaltatore si impegna altresì a eseguire qualsiasi variante richiesta al committente dall'Ufficio Speciale, in quanto resa necessaria da provvedimenti dell'autorità che impongano modifiche rispetto al progetto approvato, purché a seguito delle dette varianti l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del costo inizialmente calcolato. In tali ipotesi il maggiore

costo sarà ammesso a contributo secondo i parametri stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento ed il contributo aggiuntivo è erogato in occasione della liquidazione del saldo.

3. Sono inoltre ammesse le varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, anche ove comportanti incrementi di superficie o volumetria purché consentite dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione vigente, previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.

ART. 15 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. L'appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dei lavori, predispone i documenti contabili e le dichiarazioni necessarie alla liquidazione dei SAL e rate di saldo³.

ART. 16 - ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

1. L'Appaltatore è sin da ora consapevole che in corso d'opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si conformi alle prescrizioni previste dal Direttore dei Lavori; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori
5. Nel caso di riduzioni del contributo di ricostruzione e/o l'esclusione di parti d'opera dal riconoscimento del contributo che possano intervenire durante i lavori a seguito di controllo e

³ Ai sensi di quanto specificato nell'Ordinanza n. 118/2021.

verifica da parte delle autorità competenti, il committente si obbliga a farsi carico interamente della spesa. Le parti possono concordare una proporzionale variazione delle opere senza che ciò pregiudichi le operazioni di collaudo.

ART. 17 - VERIFICA FINALE

1. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
2. Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
3. L'inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell'Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
4. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera.
5. Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l'ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.
6. Nell'ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 4 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.
8. Ove l'Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 5 e 6 entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un

ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà sostituirsi nell'esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all'Appaltatore.

9. L'appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità ivi comprese le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 25, comma 1, lett. c del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18 - GARANZIE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d'arte, con l'impiego di materiali di qualità, di personale di adeguata specializzazione.
2. L'Appaltatore garantisce quanto eseguito nei limiti e entro i termini previsti dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
3. L'Appaltatore applica le garanzie previste dalle ordinanze del Commissario straordinario.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La cancellazione dell'Appaltatore dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 per la perdita dei requisiti prescritti, e comunque il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 31 comma 5 d.l. 189/2016, determina ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo l'eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall'art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2, all'Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all'articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
4. In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'Appaltatore, ai sensi degli artt. 1463 e ss. cc. il contratto è risolto e l'appaltatore sarà liberato da ogni obbligazione verso il committente, né sarà per qualsiasi motivo responsabile verso quest'ultimo e tenuto a pagare al Committente alcuna somma, a titolo di danni e/o indennizzo e/o altro, mentre il Committente dovrà corrispondere all'appaltatore soltanto il corrispettivo maturato per le opere sino a quel momento eseguite.
5. Qualora una o più sospensioni avessero una durata che superi complessivamente ilper cento del tempo contrattuale, il contratto si potrà risolvere ad iniziativa di una delle parti. L'Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.
6. L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. nei seguenti casi:
 - mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante all'appaltatore anche in ragione degli Stati di Avanzamento Lavori come previsti dalle Ordinanze del Commissario;
 - sospensione dei lavori per causa del committente superiore ad un quarto del tempo contrattuale;
 - mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori;
 - mancato pagamento della quota di Accollo pari a un quarto del totale complessivo anche in ragione degli Stati di Avanzamento Lavori come regolati dal presente contratto.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, corrispondendo all'Appaltatore, oltre all'indennizzo per mancato guadagno, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di, che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.
2. Qualora le Parti intendano adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di (indicare il tribunale della provincia in cui sono eseguiti i lavori).

ART. 22 – REGISTRAZIONE

1. Ai fini della registrazione, al presente contratto si applicano le previsioni dell'articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016.

ART. 23 – RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario o, qualora non presenti, alle norme di legge.

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole: art. 4 (cessione del contratto); art. 5 (subappalto); art. 6 (obblighi e oneri dell'appaltatore); art. 7 (personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 8 (Corrispettivo.

Elaborazione di novembre 2022

Variazioni del Corrispettivo); art. 8-bis (Sconto in fattura e pagamento diretto; art. 9 (sal e pagamenti); art. 10 (termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 12 (responsabile del cantiere); art. 13 (rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 14 (varianti); art. 15 (Contabilità dei lavori; art. 16 (accertamenti in corso d'opera); art. 17 (verifica finale); art. 18 (garanzie dell'appaltatore); art. 19 (risoluzione del contratto); art. 20 (recesso unilaterale del Committente); art. 21 (risoluzione delle controversie); l'art 5, commi 7 e 13, e l'art. 6 commi, 5 e 6, sull'obbligo del rispetto della tracciabilità finanziaria dei pagamenti nel contratto d'appalto e nei sub-contratti

Firma del Committente

Firma dell'Appaltatore

_____, li _____